

Delibera n. 65/2015

**Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per il periodo tariffario 2016-2019: conformità ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvati con Delibera ART n. 64/2014**

L'Autorità, nella sua riunione del 6 agosto 2015;

- VISTA** la Direttiva 2009/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i Diritti Aeroportuali, ed in particolare gli articoli 6, 9, 11;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito: Autorità) come successivamente integrato e modificato;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, ed in particolare l'art. 78;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cd. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n.164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11 bis, 11 ter e 11 quater;
- VISTA** la Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 di *"approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, ed i relativi allegati, elaborati all'esito della pubblica consultazione dei soggetti interessati e delle associazioni rappresentative degli utenti e dei gestori aeroportuali"*:
- *Modello 1 - aeroporti con traffico superiore ai cinque milioni di passeggeri/anno;*
  - *Modello 2 - aeroporti con traffico compreso tra i tre ed i cinque milioni di passeggeri/anno;*
  - *Modello 3 - aeroporti con traffico inferiore ai tre milioni di passeggeri/anno"*;
- VISTI** in particolare i capitoli 3, 4, 5, 6 del Modello 1 approvato con la Delibera citata e relativi rispettivamente a:
- Procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
  - informativa da parte del gestore e dei vettori;
  - esito della consultazione;
  - procedura di ricorso in caso di mancato accordo ed attività di vigilanza dell'Autorità;
- VISTA** la lettera dell'8 maggio 2015, assunta agli atti al prot. 2140/2015, con cui la Società Aeroporto di Bologna S.p.A. (di seguito: AdB), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto civile "Guglielmo Marconi" di Bologna, ha notificato all'Autorità l'avvio in data 15 maggio 2015 della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei Diritti aeroportuali da applicarsi nel Periodo tariffario 2016/2019, adottando il predetto

Modello 1 approvato con Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 (di seguito: “Modello”);

- VISTA** la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che AdB ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria Utenza aeroportuale ai fini della Consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la lettera prot. 49189 del 17/07/2015 e relativi allegati, assunti agli atti dell’Autorità ai prot. 3717/2015 e 3718/2015 con cui AdB ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando inoltre:
- la chiusura della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei Diritti aeroportuali da applicarsi nel Periodo tariffario 2016/2019;
  - la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello;
- VISTO** il verbale della audizione del 17 giugno 2015 e relativi allegati, assunti agli atti dell’Autorità ai prot. 3708/2015 e 3709/2015;
- VISTE** le istanze di ricorso pervenute all’Autorità da parte dei seguenti soggetti partecipanti alla consultazione:
- a) Assaereo (*Associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo*), pervenuta il 24 luglio 2015, ed assunta agli atti dell’Autorità al prot. 3858/2015.
  - b) IATA (*International Air Transport Association*), pervenuta il 24 luglio 2015, ed assunta agli atti dell’Autorità al prot. 3862/2015.
  - c) IBAR (*Italian Board Airline Representatives*), pervenuta il 27 luglio 2015, ed assunta agli atti dell’Autorità al prot. 3888/2015.
- VISTA** la delibera n. 60 del 31 luglio 2015, con la quale l’Autorità ha determinato l’archiviazione dei ricorsi di cui al punto precedente;
- CONSIDERATO** il procedimento istruttorio eseguito dagli Uffici dell’Autorità, e in particolare la valutazione dei documenti prodotti da AdB nel corso dell’audizione del 29 luglio 2015;
- VISTA** la relazione istruttoria prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale, sulla base degli atti del procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato, l’Autorità

#### **DELIBERA**

1. La conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali, presentata a seguito della consultazione dalla Società Aeroporto di Bologna S.p.A. (di seguito: AdB), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto civile “Guglielmo Marconi” di Bologna, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato

con Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 (di seguito indicato con “Modello”), è condizionata all’applicazione di correttivi, entro i termini ivi indicati, per i seguenti aspetti:

- a) AdB non ha esplicitamente indicato nella documentazione prodotta all’Autorità la data esatta di entrata in vigore del nuovo assetto tariffario, come invece previsto al paragrafo 5.1.1 punto 1 del Modello adottato, mentre tale data compare nella documentazione pubblicata sul proprio sito web;
  - b) Nel computo degli oneri incrementali originati da nuove disposizioni normative e/o regolamentari, come previsto al paragrafo 8.8 punto 2 del Modello adottato, AdB ha inserito una serie di componenti di costo non ammissibili ai fini tariffari. Si tratta in particolare di: (i) Costo del lavoro/organico; (ii) maggiori oneri security (varchi); (iii) supervisore terminal; (iv) oneri da quotazione; (v) Carrelli;
  - c) la scelta, operata da AdB, di assumere per i propri costi operativi, per il periodo 2016-2019, un tasso di efficientamento nullo (livello non contemplato dal paragrafo 8.2.4 punti 1 e 2 del Modello adottato, che invece prevede un obiettivo di riduzione dei costi), non è stata adeguatamente motivata dal Gestore aeroportuale in ragione di specifici studi sul proprio livello di efficienza gestionale, anche in rapporto ai propri *competitors*;
  - d) AdB, nel corso della consultazione, non ha aderito alla richiesta degli Utenti di attivare uno specifico tavolo di lavoro finalizzato alla ricerca di un accordo sui livelli di servizio dell’aeroporto, come invece previsto al paragrafo 5.1 punto 2 del Modello adottato.
2. In relazione a quanto sub 1, lettere da a) a d), prescrive alla società AdB, al fine di conseguire la conformità al Modello, di apportare i seguenti correttivi alla proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali, presentata a seguito della consultazione:
- a) confermare la data di entrata in vigore delle nuove tariffe, in esito alla consultazione e conformemente a quanto pubblicato, al 1 gennaio 2016. Trattandosi di un elemento sostanziale della proposta, qualora AdB intendesse esercitare la facoltà di modificare la data di avvio delle nuove tariffe, dovrà presentare tale variazione ai propri Utenti, riaprendo la consultazione;
  - b) riformulare il calcolo del parametro  $v$  relativo a ciascun prodotto regolato, escludendo dal computo gli oneri incrementali ritenuti inammissibili dall’Autorità al precedente sub 1 lettera b);
  - c) produrre una dettagliata relazione illustrativa, corredata da adeguata documentazione di natura metodologica e statistica, concernente le motivazioni che hanno condotto alla scelta di non prevedere per il periodo 2016-2019 alcun tasso di efficientamento dei costi. A seguito della valutazione dei contenuti di tale relazione, l’Autorità si riserva di esprimersi in merito, lasciando impregiudicata anche la possibilità di imporre al Gestore l’adozione di un diverso valore per il parametro  $\pi_e$ , nell’ottica di assicurare l’efficienza produttiva della gestione, come previsto dall’art. 37 comma 2 lettere a), b) e c) del D.L. 201/2012;
  - d) convocare un tavolo negoziale con i propri Utenti aeroportuali, finalizzato ad esperire ogni possibile tentativo per il raggiungimento di una intesa, parziale o totale, avente ad oggetto l’accordo Gestore/Utenti sui livelli di servizio dell’Aeroporto di Bologna, assumendo quale base negoziale le posizioni rispettivamente esplicitate dalle parti nel corso della consultazione. Delle riunioni del tavolo di lavoro dovrà essere redatto verbale, successivamente trasmesso all’Autorità. Il tavolo negoziale dovrà concludersi entro 80 giorni dalla data di pubblicazione sul portale web dell’Autorità della presente delibera.

L'applicazione dei correttivi comporterà da parte di AdB l'elaborazione di una nuova proposta tariffaria, che dovrà essere presentata all'Autorità entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul portale web dell'Autorità della presente delibera, al fine di acquisire la definitiva attestazione di conformità.

3. Prescrive, quindi, ad AdB:

- a) di ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla nuova proposta elaborata in ottemperanza al precedente sub 2, facendo entrare in vigore detto nuovo livello a partire dal 01/01/2016;
- b) di fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale utile condotta ai sensi del paragrafo 5.2 punto 3 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, un'ampia e documentata informazione riguardo a quanto segue:
  - d.1 nuova proposta tariffaria, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 01/01/2016;
  - d.2 ordinarie comunicazioni, già comprese fra quelle previste nel Documento informativo annuale, e conseguenti agli usuali riallineamenti al livello dei diritti, normalmente previsti e derivanti:
    - dallo stato attuativo degli investimenti 2015 (validazioni ENAC - parametro  $k_{2016}$ );
    - dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (validazioni ENAC- parametro  $v_{2016}$ );
    - dal raggiungimento degli obiettivi annui previsti all'interno del Piano della Qualità e della Tutela Ambientale (validazioni ENAC – parametro  $\epsilon_{2016}$ ).

4. Prescrive altresì a AdB, in occasione della prima consultazione annuale utile successiva all'atto della pubblicazione da parte dell'Autorità degli Indici di Rivalutazione (Investimenti Fissi Lordi) previsto al paragrafo 8.5 del Modello, l'adeguamento del modello di calcolo del proprio sistema tariffario a tale nuovo indice, modificando di conseguenza la struttura tariffaria, con decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a detta consultazione annuale.

5. L'inottemperanza alle prescrizioni di cui ai sub. 2, 3, 4, è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 37 comma 2, lett. l), e comma 3, lett. f) ed i), del decreto legge n. 201/2011.

Torino, 6 agosto 2015

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi